

## **PROPOSTA EMENDAMENTI**

**Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge N. 302, 1019,  
1151, 1789. 1907**

### **RICOONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI**

NT1

RUSSO, *relatore*

## **EMENDAMENTI**

### **All'Articolo 1, comma 2**

**Alla 2° riga: - dopo le parole “screening neonatale” aggiungere “universale” e dopo  
“protesi digitali” le parole “e altri possibili interventi”;**

### **All'Articolo 5, Comma 4**

**Alla 2° riga dopo le parole “assistente alla comunicazione” aggiungere “, educatore  
sordo” e dopo le parole “interprete LIS,” cancellare il restante testo del comma 4 e  
sostituirlo con “il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per  
mezzo del suo Istituto Statale per Sordi**

- **determina i programmi di formazione per i predetti operatori nonché  
quelli per la Didattica specializzata a favore dei docenti con alunni sordi in  
classe, programmi di formazione validi sul territorio nazionale,**
- **riconosce e convalida i percorsi formativi per le figure sopraddette di altri  
enti e associazioni che, attraverso specifico regolamento emanato dal  
Ministero stesso, verranno inseriti in un elenco nazionale di idoneità ad  
attivare percorsi formativi conformi e riconosciuti.**

**Su questa base il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
promuoverà la Conferenza Stato/Regioni al fine di una regolamentazione**

uniforme su tutto il territorio nazionale delle professioni di Assistente alla comunicazione, Educatore sordo, Interprete della LIS Lingua dei Segni Italiana. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si farà promotore, altresì, di completare il processo di approvazione del regolamento di trasformazione degli Istituti atipici in Enti Nazionali Statali, di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 Marzo 1997, n.59.”

N.B.

**Il comma 4 ,eventualmente emendato, risulterebbe:**

“Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di Assistente alla comunicazione, di Educatore sordo e di Interprete di LIS, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per mezzo del suo Istituto Statale per Sordi-Roma

- determina i programmi di formazione per i predetti operatori nonché quelli per la Didattica specializzata a favore dei docenti con alunni sordi in classe, programmi di formazione validi sul territorio nazionale,
- riconosce e convalida i percorsi formativi per le figure sopradette di altri enti e associazioni che, attraverso specifico regolamento emanato dal Ministero stesso, verranno inseriti in un elenco nazionale di idoneità ad attivare percorsi formativi conformi e riconosciuti.

Su questa base il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuoverà la Conferenza Stato/Regioni al fine di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle Professioni di Assistente alla comunicazione, Educatore sordo, Interprete di LIS Lingua dei Segni Italiana.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si farà promotore, altresì, di completare il processo di approvazione del regolamento di trasformazione degli Istituti atipici in Enti Nazionali Statali, di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 Marzo 1997, n.59.”

**All'articolo 12, Comma 1**

**Alla 4° riga, dopo le parole “di concerto con” aggiungere “il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rappresentato dall'Istituto Statale per Sordi e”**

**All'articolo 14, Comma 2**

**Alla 6° riga dopo le parole “delle Politiche sociali” aggiungere “e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”...**

---

## Considerazioni rispetto alla proposta di emendamento/riformulazione dell'Articolo 5, Comma 4

Seguendo il principio del "non è ammessa l'ignoranza della legge"

1. non può essere omesso il riferimento all'Istituto Statale per Sordi-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca giusto Decreto legislativo 297/94 e legge 15 Marzo 1997, N. 59 detta Bassanini, il primo Istituto in Italia che opera sin dal 1784 a favore delle persone sorde, del sostegno all'istruzione delle stesse, della formazione degli operatori che assistono le persone sorde e degli insegnanti che hanno in classe studenti sordi,

2. non può essere assegnata una funzione che spetta allo Stato e a una sua Istituzione attiva a una associazione anche se benemerita. Resta, poi, il fatto che non esiste nel nostro Paese una sola associazione di sordi così come richiamato dall'Articolo 12 del testo della legge in questione.

Di fatto, non esiste, così come scritto nell'articolo 5, Comma 4, "l'Associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla rappresentanza dei sordi in Italia". Probabilmente questa denominazione vuole alludere all'ENS Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi-Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-ONLUS.

L'ENS con legge 21 Agosto 1950 N. 698 "Norme per l'assistenza e la protezione dei sordi" viene eletto a ente morale di diritto pubblico. La legge non attribuisce all'ENS nessun compito relativo alla formazione di operatori e figure professionale di sostegno delle persone sorde.

Con un successivo D.P.R. del 31 Marzo 1979 si decreta anche la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico e anche in detto decreto nessun cenno a funzioni dell'ENS nel campo della formazione di operatori e figure professionali di sostegno alle persone sorde. E', eventualmente, improprio parlare, quindi, dell'ENS come "associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla rappresentanza dei sordi in Italia".